Documento 10/12/2008 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 10/12/2008

Riferimento PROT. CNI N. 2648

Note

Allegati

Titolo PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A SEGUITO DI CONDANNE PENALI

Testo Codesto Ordine richiede chiarimenti in merito a comportamenti da tenere per l'attivazione dei procedimenti disciplinari a seguito di condanna penale.

E' noto ormai a tutti gli Ordini provinciali che questioni procedurali ed a carattere deontologico, non possono essere trattate dal Consiglio Nazionale, costituendo quest'ultimo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi promossi dagli iscritti per eventuali provvedimenti disciplinari, sulle quali non può essere reso parere senza violare i principi di terzietà ed indipendenza.

Ciò premesso, sulla base delle disposizioni del codice di procedura penale si può rispondere ad alcuni quesiti che presentano carattere generale di interesse pubblico collettivo.

A seguito di ormai risalente modifica del c.p.p. non esiste pregiudizionalità fra condanna penale definitiva e procedimento disciplinare.

Ciò comporta un autonomo giudizio disciplinare indipendentemente dal giudicato formatosi sulla condanna penale (art. 653 e 654 c.p.p.).

Sulla attivazione del procedimento disciplinare, attesa la diffusività della notizia di condanna, è opportuno verificare presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente sia la condanna che la sentenza emessa.

Riguardo alla successiva richiesta e cioè se l'Ordine provinciale debba intervenire esclusivamente nel caso di comportamenti scorretti commessi nell'esercizio della professione ovvero anche in altre ipotesi, si ritiene

di non poter rispondere a valutazioni deontologiche che costituiscono il “proprium” del potere disciplinare esercitabile.

Si può solo consigliare una meditata lettura del codice deontologico emanato del CNI.

Infine, per ciò che attiene la responsabilità dei Consiglieri in caso di mancato o ritardato adempimento dei compiti istituzionali, l’assenza del doveroso svolgimento delle funzioni normative demandate al Consiglio dell’Ordine, potrebbe anche configurare il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).